

Decreto Legge 22 giugno 2023 n. 75 “Decreto PA - bis”

Nota di approfondimento

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale
Direzione Studi e Ricerche

Luglio 2023

INDICE

DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75 – cd. “Decreto PA-bis”. Nota di approfondimento.....	3
Articolo 1. Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri.....	5
Articolo 2. Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili.....	6
Articolo 3. Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e misure per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro	6
Articolo 5. Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Atenei.....	14
Articolo 20. Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie nei concorsi PNRR	14
Articolo 42. Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga	15

DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75 – cd. “Decreto PA-bis”. Nota di approfondimento

Il **Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75** “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025” (cd. “Decreto PA-bis”), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno 2023 e quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023 introduce ulteriori misure in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione, tra cui:

- disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL);
- risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali;
- la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR;
- assunzioni a tempo determinato (anche attraverso agenzie di somministrazione), per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali;
- un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Il testo include pertanto una serie di previsioni di vario genere, nella maggior parte dei casi dirette a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione, ma anche in materia di sanità, scuola, diritto sportivo, nonché chiarimenti sui concorsi e regole per agevolare il completamento delle procedure in ambito PNRR.

La norma costituisce, quindi, il combinato disposto di quanto contenuto nel **Decreto Legge 21 aprile 2023, n. 44**¹ che ha introdotto misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni pubbliche e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica. Tra le disposizioni da esso previste, le principali in materia di lavoro riguardano l’incremento, riferito a posizioni dirigenziali, delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, di determinati Ministeri, dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell’Avvocatura dello Stato; assunzioni, anche senza lo svolgimento delle procedure di mobilità, da effettuarsi mediante concorsi pubblici, per i quali sono previste specifiche modalità, o scorrimento di graduatorie vigenti; incrementa da 5 mila a 15 mila abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza; riconosce a determinate Pubblica Amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10% delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o,

¹ “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell’ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=fb0c7763-79c7-4d73-ae3f-355994dd1219&title=scheda>

attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell'area funzionari; riorganizza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tre aree funzionali (politiche sociali e previdenziali, politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e amministrazione generale) e tre Dipartimenti, in relazione alle suddette tre aree funzionali, con un numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non superiore a dodici².

Il **Decreto Legge n. 75/23**, oggetto della presente nota, è composto da 44 articoli, suddivisi in cinque Capi. Rimandando l'approfondimento nelle pagine che seguono, alle disposizioni con maggiore impatto sul mercato del lavoro, anche per quanto concerne il rafforzamento della Pubblica amministrazione, si può osservare quanto segue. All'**art. 2** è consentito alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato i LSU, tramite apposite procedure di reclutamento.

L'**art. 3**³ dispone l'attribuzione delle funzioni svolte dall'ANPAL al Ministero del Lavoro, con conseguente soppressione dell'Agenzia dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui si tratta. Il Ministero del Lavoro procede quindi alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione. Subentrando nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di ANPAL, il Ministero ne acquisisce anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'INAPP. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, ANPAL Servizi S.p.A. assume la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia, soggetto in house del Ministero del Lavoro che esercita la vigilanza e il controllo analogo della società. Viene quindi previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la dotazione organica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), non superiore a 7.846 unità, è definita con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato, abrogando così le disposizioni di riferimento, ormai incompatibili, precedentemente contenute nel DPCM 23 febbraio 2016.

In materia di personale del Ministero della Difesa, l'**art. 4** configura tra l'altro la carica di Segretario Generale della Difesa, scelto tra i dirigenti civili di prima fascia, o tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di Generale di Corpo d'Armata.

L'**art. 5** prevede che una somma pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, quale quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, sia finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Atenei e al raggiungimento di obiettivi ancora più elevati nell'ambito della didattica e della ricerca. La metà delle predette risorse è devoluta al personale nel limite massimo pro-capite del 15% del trattamento annuale lordo; il restante 50% è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dalla retribuzione.

L'**art. 9** prevede l'incremento della dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'introduzione di un'ulteriore posizione di dirigente generale; ciò tramite riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

² Fonte: Camera dei Deputati "DL n. 44/23 - Potenziamento delle amministrazioni pubbliche".

³ Cfr. approfondimento a pag. 6

L'art. 12 dispone l'incremento di cento unità della dotazione organica del Ministero della Cultura, da inquadrare nelle aree di elevata professionalità, mediante procedura concorsuale pubblica per una quota non inferiore al 50%, lasciando la parte rimanente alle procedure comparative. Analogamente, per il Ministero della Giustizia è autorizzato all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale (art. 13).

L'art. 20 detta disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico, accelerando le procedure di selezione dei concorsi che rientrano nell'ambito del PNRR; l'art. 21 rafforza la capacità amministrativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni di livello non generale; a ciò si aggiunge il processo di reclutamento di 40 unità a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie. Per quanto concerne il Ministero dell'Interno (art. 22), al fine di agevolare i percorsi di carriera gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica, possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia.

In materia di lavoro, l'art. 42 dispone un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria, per una durata massima di ulteriori 40 settimane e comunque fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille.

Per l'esame esaustivo del "Decreto PA-bis" è possibile consultare il dossier predisposto dal Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, consultato per la redazione della Nota di cui si tratta, che passa in rassegna gli articoli che hanno un impatto sul mercato del lavoro⁴. Si rimanda, quindi, alla lettura della norma per un esame esaustivo anche e soprattutto per quanto concerne il rafforzamento della dotazione organica della Pubblica amministrazione.

Articolo 1. Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia, in relazione agli incrementi di dotazione organica, possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e, se nominato, il relativo Commissario, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni.

OSSERVAZIONI: l'articolo tiene conto, per quanto concerne la **copertura dei posti** previsti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e quello per le Politiche per la famiglia, in relazione alla

⁴ "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025", Dossier XIX Legislatura, DL n. 75/23 – A.C. 1239, Servizio Studi Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, 3 luglio 2023.

natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Inoltre, intervenendo sulla Legge di Bilancio 2023, è consentita la facoltà di avvalersi, sia da parte della Cabina di regia sopracitata, sia al Commissario previsto dalle disposizioni richiamate per il caso in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, del **Nucleo PNRR Stato-Regioni**⁵. Da ultimo, l'articolo proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi **regolamenti di organizzazione** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, derogando così alle disposizioni vigenti.

Articolo 2. Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili

Al fine di potenziare la propria organizzazione, le Amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità, nonché impegnati in attività di pubblica utilità e quelli impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, tramite procedure di reclutamento adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e con valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio.

OSSERVAZIONI: viene prevista la facoltà assunzionale da parte della P.A. (entro specifici limiti previsti) di assumere, tramite procedure concorsuali e a tempo indeterminato, gli **LSU o LPU**. Tali soggetti sono individuati mediante il richiamo di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di Legge della Regione Siciliana, nonché con requisiti concernenti la durata minima delle attività, il settore di svolgimento, o la titolarità di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione

Articolo 3. Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e misure per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal DLgs n. 150/15 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del Ministero e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

⁵ Il Nucleo PNRR Stato-Regioni, istituito dal Decreto Legge n. 152/21, operativo fino al 31 dicembre 2026, assicura al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR.

Dalla medesima data, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, di seguito "INAPP". Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nelle more dell'entrata in vigore del predetto regolamento di organizzazione. Con il decreto di riorganizzazione è disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché le modalità e le procedure di trasferimento. Con il suddetto Decreto è altresì disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. È conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

Il bilancio di chiusura di ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.

Sono apportate le seguenti modifiche al DLgs n. 300/99, n. 300⁶, relativamente a funzioni e compiti di spettanza statale in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
- b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
- c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari.

Il Ministero si articola in dipartimenti, il numero dei quali non può essere superiore a tre, in riferimento alle predette aree funzionali e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, la società ANPAL Servizi S.p.A. assume la denominazione di "Sviluppo Lavoro Italia S.p.A." e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.A. devono intendersi riferite alla suddetta società. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro

⁶ Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59". Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=17620fe5-9916-408a-b678-4a3727aa3e78&title=scheda>

dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.

Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è previsto che a decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale.

OSSERVAZIONI: oltre a prevedere l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'articolo di cui si tratta **ridisegna la governance della rete dei servizi del lavoro**, già disciplinata dall'art. 1 del DLgs n. 150/15 (in attuazione del "Jobs Act") nell'ottica di un più efficace coordinamento tra le Istituzioni coinvolte, nonché per l'attuazione degli obiettivi contenuti nel PNRR in materia di lavoro e occupazione. Si tratta di un percorso iniziato alcuni anni fa, quando fu ricostituita la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oggetto di una profonda riorganizzazione da parte del Decreto di cui si tratta.

Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è soppressa, a seguito della pubblicazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che dispone il trasferimento di funzioni e competenze al Ministero del Lavoro e relativa riorganizzazione. Il Ministero del Lavoro "assorbe" così anche le risorse umane in capo all'ANPAL, ad eccezione di quelle inquadrate nel comparto ricerca che confluiscono nell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). Queste ultime, tuttavia, per finalità di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, possono essere distaccate (con convenzione non onerosa, alla stregua di una clausola di salvaguardia) presso il Ministero del Lavoro fino al 31 dicembre 2026, nell'ottica di garantire la continuità delle attività finora svolte proprio dal personale della ricerca. Lo stesso Ministero, fino alla medesima data, può anche dotarsi di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli Enti vigilati, per lo svolgimento delle proprie attività.

Il Ministero del Lavoro è quindi riorganizzato in tre aree funzionali, da cui dipendono tre dipartimenti con un numero di posizioni dirigenziali di livello generale non superiore a 15. Nello specifico:

- area funzionale relativa alle **politiche sociali** che comprende anche le politiche di inclusione, coesione e protezione sociale, rientrandovi il Terzo settore, le politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro; le politiche per l’inclusione dei cittadini stranieri; il coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
- area funzionale relativa alle **politiche del lavoro e per l’occupazione**, che comprende, tra l’altro, i Servizi per il lavoro, la regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro, il coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali;
- area funzionale relativa all’**amministrazione generale** con compiti, tra l’altro, in materia di affari generali e gestione del personale, rappresentanza nelle relazioni industriali, tenuta e gestione di banche dati e sistemi informativi, attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero, coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali.

Nell’ambito della predetta riorganizzazione, dalla data di soppressione di ANPAL, ANPAL Servizi è ridenominata “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.”, quale soggetto in house del Ministero del Lavoro, che ne propone gli indirizzi di carattere generale. Il precedente cambio di denominazione societaria da Italia Lavoro S.p.A. ad ANPAL Servizi S.p.A. era infatti avvenuto a seguito dell’istituzione di ANPAL e del passaggio dell’intero capitale sociale dal Ministero dell’economia e finanze all’ANPAL stessa. Va poi evidenziato che, a seguito del commissariamento di ANPAL previsto dal DL n. 73/21⁷ è stata ristabilita la situazione previgente di ANPAL Servizi sia sotto il profilo della proprietà, sia per quanto riguarda il potere di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del Lavoro esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società e, di conseguenza, è previsto che, ai fini del suddetto controllo, il Ministero stesso provveda direttamente, senza più il coinvolgimento di ANPAL. Gli indirizzi di carattere generale sono quindi proposti dal Ministero del lavoro e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, configurando così una diretta partecipazione all’organo amministrativo.

La governance della nuova struttura vede il Consiglio di Amministrazione passare dagli attuali tre a cinque membri, di cui tre nominati dal Ministro del Lavoro, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e l’ultimo nominato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. Ulteriore novità rispetto al passato è il coinvolgimento nel processo decisionale delle Parti sociali, attraverso l’istituzione di un Comitato consultivo strategico nel quale esse fanno parte. Lo statuto di Sviluppo Lavoro Italia deve essere quindi predisposto entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge.

⁷ “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Per ulteriori approfondimenti sul “Decreto Sostegni-bis”, è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell’ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f0248afc-0df1-4d80-b2b3-cd9b83dd21d1&title=scheda>

LA STORIA DI ANPAL E DI ANPAL SERVIZI⁸

ANPAL - COS'È

Il DLgs n. 150/15 (in attuazione del “Jobs Act”), recante il “riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” - ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2016, l’istituzione dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). La nuova Autorità ha personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i profili non specificamente disciplinati, trova applicazione la normativa generale sulle agenzie pubbliche. È inoltre posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, nonché sottoposta al controllo della Corte dei conti.

IL PERSONALE

La dotazione organica dell’ANPAL, non superiore a 395 unità ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, è definita tramite Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. È prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell’Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri. In relazione al trasferimento di funzioni all’ANPAL la DG per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all’ANPAL. Una quota non inferiore al 50% dei posti messi a concorso dall’ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.

LE FUNZIONI E I COMPITI

ANPAL è articolata in sette divisioni amministrative e quattro strutture di ricerca e consulenza tecnico scientifica. Ad essa sono conferite, tra l’altro, le funzioni di coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati; definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali; promozione e coordinamento dei

⁸ Le informazioni contenute nel presente box di approfondimento sono tratte dai seguenti documenti predisposti da ANPAL Servizi: “I passi dell’ANPAL” – “Lo Statuto di ANPAL Servizi S.p.A.”, consultabili ai seguenti link della Banca Documentale del Lavoro:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2608dcac-f078-42f8-8417-d2496f0f4805&title=scheda#>

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=729c7b84-d897-4fd2-aa6f-b10d2ed1dbfb&title=scheda#>

programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua, nonché dei fondi bilaterali; assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione o in più Regioni e assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse; gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più Regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; svolgimento delle attività già in capo al Ministero del Lavoro in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo.

ANPAL Servizi – COS'È

È la struttura in house di ANPAL, a far data dal 1° gennaio 2017, quale componente della Rete nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro. La Società, dapprima denominata Italia Lavoro S.p.A. nasce alla fine degli anni Novanta con il compito specifico di sviluppare progetti per la stabilizzazione dei LSU, al fine di svuotare il bacino alimentato dalle crisi industriali e da interventi legislativi di sostegno. Nel corso degli anni, specifiche disposizioni normative hanno definito per la Società nuove mission e nuove configurazioni istituzionali. La Società è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, previo provvedimento di autorizzazione. Precedentemente denominata Italia Lavoro S.p.A. (le cui azioni sono di proprietà di ANPAL) la governance di ANPAL Servizi è in capo ad un Amministratore unico, in carica per tre anni (rinnovabile per una sola volta) che presiede un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, con il controllo analogo di ANPAL che esercita un'influenza sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative di ANPAL Servizi. La Società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni attività ed intervento finalizzati alla promozione dell'occupazione in Italia e all'estero, da svolgere nell'ambito delle direttive e degli indirizzi dell'ANPAL che ne guidano l'azione.

IL PERSONALE

La dotazione organica di ANPAL Servizi (ultimo aggiornamento al 13 gennaio 2021) è composta da 913 addetti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito della stabilizzazione del personale inquadrato con contratto di collaborazione a progetto e della trasformazione di quello a tempo determinato.

LE FUNZIONI E I COMPITI

In particolare, la Società opera in via prevalente con l'ANPAL per:

- il supporto all'ANPAL e alle Regioni nelle materie attinenti all'oggetto sociale;

- la progettazione e l'attuazione di progetti finalizzati a stabili occasioni di impiego, con particolare riferimento alla gestione delle crisi aziendali, ai servizi alla persona, alle attività non profit;
- la promozione di iniziative di autoimpiego in forma singola o associata;
- l'assistenza tecnica e la gestione di servizi nel campo del lavoro;
- il supporto nella realizzazione e nella gestione del sistema informativo;
- il supporto alla gestione dell'albo nazionale delle Agenzie del Lavoro;
- il supporto nella definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
- l'assistenza tecnica all'ANPAL nella vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua, nonché dei fondi bilaterali;
- il supporto nella gestione del repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione;
- il supporto nella definizione degli standard di servizio e nella determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento degli operatori privati accreditati del mercato del lavoro;
- il supporto alla definizione delle metodologie di profilazione degli utenti allo scopo di determinare il profilo professionale di occupabilità;
- ogni altro intervento riferibile alle politiche attive del lavoro.

Nell'ambito delle misure governative necessarie ad organizzare l'avvio del Reddito di cittadinanza, ANPAL Servizi cura la selezione e la formazione di profili professionali (cd. "navigator") necessari a facilitare l'incontro tra i beneficiari del programma RdC e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale.

Con riferimento alle attività della Società assumono particolare rilevanza il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e il Piano Nuove Competenze, che costituiscono le riforme strutturali del PNRR e assegnano un ruolo significativo ad ANPAL Servizi, ovvero supportare a livello centrale gli organismi di governo del programma GOL e a livello territoriale le Amministrazioni Regionali con l'obiettivo di raggiungere gli ambiziosi risultati che si prefiggono i due programmi di politica attiva del lavoro.

ANPAL Servizi, inoltre, predispone e realizza programmi di intervento, anche mediante accesso ai Fondi dell'Unione Europea e risorse a livello statale e regionale; stipula convenzioni con l'UE, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali e con ogni altro soggetto pubblico e privato; promuove e realizza interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli di carattere innovativo e sperimentale, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici o privati.

Riassumendo, l'iter cronologico di istituzione, crescita e soppressione dell'ANPAL è il seguente⁹:

- 1° gennaio 2016: data di previsione normativa di istituzione dell'ANPAL (DLgs n. 150/15);
- 12 gennaio 2016: nomina Presidente ANPAL;

⁹ Le informazioni a riguardo sono tratte dal documento di ANPAL Servizi "I passi dell'ANPAL", 15 maggio 2017, consultabile per approfondimenti al seguente link della Banca Documentale del Lavoro:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2608dcac-f078-42f8-8417-d2496f0f4805&title=scheda#>

- 13 aprile 2016: istituzione ANPAL;
- 26 maggio 2016: approvazione Statuto ANPAL;
- 22 giugno 2016: nomina CdA ANPAL;
- 22 giugno 2023: previsione soppressione ANPAL (DL n. 75/23), efficace a seguito emanazione DPCM.

Articolo 5. Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Atenei

Il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

Le singole università provvedono all'assegnazione del 50% delle risorse al predetto personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50% è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

OSSERVAZIONI: rispetto alla disciplina previgente, l'articolo modifica i criteri relativi all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla **valorizzazione del personale tecnico-amministrativo**. Viene tra l'altro specificato che: l'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 è a carattere annuale; le singole Università provvedono all'assegnazione del 50% delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti di sviluppo degli Atenei (il restante 50% è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio)

Articolo 20. Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie nei concorsi PNRR

Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate: per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta (riservata a coloro che superano una prova preselettiva) con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze.

La prova orale è volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR.

OSSERVAZIONI: l'articolo in trattazione modifica la disciplina in materia di **reclutamento del personale docente delle scuole**, prevedendo tra l'altro, apposite modalità per quanto concerne le prove scritte e di conseguenza, modificando quelle orali. È altresì prevista la possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Articolo 42. Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga

Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni previste dal DLgs n. 148/15, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

Alle suddette fattispecie non si applicano le procedure di consultazione sindacale e i termini procedurali previsti dalla normativa previgente (DLgs n. 148/15).

I trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

OSSERVAZIONI: l'articolo concede un **ulteriore periodo di fruizione della CIGS**, fino al 31 dicembre 2023, per specifiche tipologie di imprese con un organico superiore a mille dipendenti. Tale ulteriore periodo di CIGS può essere quindi autorizzato, previa istanza, con Decreto del Ministro del lavoro e in deroga ai limiti di durata posti, in materia di trattamenti di integrazione salariale. Per l'accesso al trattamento è richiesto che le aziende si debbano trovare, nell'ambito di piani di riorganizzazione realizzati tramite interventi di ristrutturazione aziendale, nell'esigenza di dover completare i programmi che non sono riuscite a portare a termine nell'arco temporale già autorizzato.